

Prot. n° **ANSF 08310/10**

Firenze 23-12-2010

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

**Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici**

Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario

Via Caracci, 36

00157 Roma

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

**Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie**

Via Caracci, 36

00157 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Direzione Tecnica

Piazza della Croce Rossa, 1

00161 Roma

IMPRESE FERROVIARIE

(elenco allegato)

Loro Sedi

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO

S.M. Uff. Movimenti e Trasporti

Viale Castro Pretorio, 123

00185 Roma

Verificatori indipendenti di sicurezza

(elenco allegato)

Loro Sedi

Associazioni di settore

(elenco allegato)

Loro Sedi

Organizzazioni Sindacali

(elenco allegato)

Loro Sedi


OGGETTO: Modifiche al Regolamento sui Segnali derivanti dall'utilizzo dei fanali portatili di tipo "svizzero" per la segnalazione della coda dei treni.

Allegato: 1

Si trasmette lo schema di decreto U/2010 concernente quanto in oggetto, in applicazione a quanto previsto dal punto 3.2 della direttiva n. 1/dir/2009 del 3 giugno 2009 .

Si resta in attesa di eventuali commenti ed osservazioni da far pervenire a questa Sede entro 30 giorni dalla presente.

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli



SCHEMA DI DECRETO U/2010

Modifiche al Regolamento sui Segnali concernente l'utilizzo dei fanali portatili di tipo "svizzero" per la segnalazione della coda dei treni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, con particolare riferimento:

- all'articolo 4, commi 7 e 8, che prevede l'assunzione da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (di seguito Agenzia) delle attribuzioni nella materia della sicurezza del trasporto ferroviario già esercitate dal Ministero dei Trasporti e dal gruppo F.S. S.p.A., prevedendo una fase di prima applicazione del medesimo decreto legislativo sulla base di apposite Convenzioni fra Ministero, Agenzia e Gruppo FS,
- all'articolo 6, comma 2, lettera a), che prevede che l'Agenzia definisca il quadro normativo in materia di sicurezza, proponendone il necessario riordino e che emani, anche su proposta dei Gestori delle infrastrutture e delle Imprese ferroviarie, le norme tecniche e gli standard di sicurezza e vigili sulla loro applicazione;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 D.G.4-Div.5 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha, tra l'altro, ratificato il verbale n. 1 del 6 giugno 2008, sottoscritto in attuazione della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata fra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS, con il quale sono attribuiti all'Agenzia i seguenti compiti:

- emanazione di Norme e Standard di sicurezza della circolazione ferroviaria,
- omologazione di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione di sicurezza,
- attività di ispezione ed audit nonché di monitoraggio;

VISTO il decreto dirigenziale n. 5035 del Direttore della Direzione Generale per il Trasporto Ferroviario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha ratificato il verbale n. 2 del 22 dicembre 2009, sottoscritto in attuazione della citata Convenzione del 21 maggio 2008, con cui sono trasferite all'Agenzia le seguenti restanti attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione precedentemente in capo al Gestore dell'Infrastruttura (RFI):

- autorizzazione per la messa in esercizio dei sottosistemi strutturali di RFI,
- omologazione dei sistemi strutturali di terra utilizzati da RFI e connessi con la sicurezza della circolazione,
- validazione dei sistemi di gestione della sicurezza e dei sistemi di mantenimento delle competenze di RFI,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca dell'autorizzazione di sicurezza di RFI,
- attività di ispezione e audit nonché di monitoraggio sull'attività di RFI;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29/10/2010, protocollo n. 0000813, con il quale è stata differita l'applicazione delle norme di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 alle reti ferroviarie regionali per le quali non

risultano completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere omogenei i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il decreto n. 1/2009 del 6 aprile 2009 del Direttore dell'Agenzia, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTA la nota di SBB Cargo Italia prot. DT/245/10/gm del 06/12/2010 con la quale veniva proposta una modifiche agli artt. 3, 9 e 10 del Regolamento sui Segnali, relativa all'utilizzo sulla Rete Ferroviaria Italiana dei fanali portatili di tipo "svizzero" per la segnalazione della coda dei treni;

CONSIDERATO il parere positivo espresso dal VIS Italcertifer sull'utilizzo dei fanali portatili di tipo "svizzero" per la segnalazione della coda dei treni sulla RFI, riportato nel rapporto di valutazione Italcertifer – codice ITCF-C-10-68 del 20/09/2010, trasmesso a questa Agenzia in allegato alla nota di SBB Cargo Italia prot. DT/163/10/gm del 24/09/2010;

CONSIDERATO che il testo della modifica all'art. 3, del Regolamento sui Segnali proposta da SBB Cargo Italia con la nota prot. DT/245/10/gm del 06/12/2010 non risultava compatibile con il restante testo dell'art. 3 medesimo;

emana il seguente

DECRETO n. __/2010

Modifiche al Regolamento sui Segnali concernente l'utilizzo dei fanali portatili di tipo "svizzero" per la segnalazione della coda dei treni.

Articolo 1 Modifica al Regolamento sui Segnali

All'articolo 3 è apportata la seguente modifica:

- il testo del comma 4 è così sostituito:

Nei casi previsti ai commi 2 d) e 3, quando al treno risultano applicati in coda fanali portatili a luce lampeggiante o a luce fissa del tipo descritto dall'art. 9 comma 1 a) figure A1 e A2, può essere omessa la tabella di cui al comma 1 b) figura B del citato art. 9.

All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- l'alinea a) del comma 1 e la corrispondente figura A sono così sostituiti:

a) fanali per la segnalazione in testa ai treni con luce bianca o rossa fissa ed in coda ai treni con luce rossa, fissa o lampeggiante. I fanali per la segnalazione in coda ai treni con luce lampeggiante hanno la faccia visibile a strisce inclinate bianche e rosse come rappresentato in figura A1, mentre quelli a luce fissa possono anche avere parte della faccia visibile a strisce inclinate bianche e rosse come rappresentato in figura A2;



Fig. A1



Fig. A2

- l'alinea b) del comma 1 è così sostituito:

b) tabella a strisce inclinate bianche e rosse come rappresentato in figura B;



Fig. B

- *l'alinea d) del comma 1 è così sostituito:*

d) tabella circolare dipinta a settori, di colore arancio e nero, come rappresentato in figura C, per l'identificazione dei convogli aventi composizione bloccata. Tale tabella deve essere applicata alle due estremità del convoglio, in basso al centro oppure ad uno dei lati.



Fig. C

All'articolo 10 è apportata la seguente modifica:

- *il testo del comma 1 è così sostituito:*

I fanali portatili e la tabella usati per la segnalazione della coda dei treni devono essere applicati sempre alla parete posteriore dell'ultimo veicolo.

La coda del treno viene identificata:

- *di giorno*: dalla tabella a strisce inclinate bianche e rosse di cui al comma 1 b) dell'art. 1 o, eventualmente, dai due fanali portatili a luce lampeggiante o fissa con la faccia visibile a strisce bianche e rosse di cui al comma 1 a) figure A1 e A2 dell'art. 1;
- *di notte*: dai fanali posteriori proiettanti luce rossa, fissa o lampeggiante.

Per i treni di cui all'art. 3 comma 2 e), raffigurati nell'Allegato 3 e per i treni aventi composizione bloccata, identificati con la tabella circolare rappresentata nell'art. 9 comma 1 d), la coda viene identificata sia di giorno sia di notte dai fanali posteriori proiettanti luce rossa.

Articolo 2

Obblighi dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie

I gestori dell'infrastruttura, per i quali sono applicate le disposizioni del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e le imprese ferroviarie devono emanare le opportune disposizioni e prescrizioni di esercizio, in conformità al presente decreto e al quadro normativo vigente.

Articolo 3

Pubblicazione ed entrata in vigore

In coerenza con quanto stabilito al paragrafo 3.4 del decreto di questa Agenzia n. 1/2009, il gestore dell'infrastruttura entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto dovrà inviare a questa Agenzia gli aggiornamenti in formato modificabile e in formato non modificabile (utilizzabili con software diffusi in commercio) dei Testi Normativi, al fine di permetterne la pubblicazione sul sito www.ansf.it e consentire alle imprese ferroviarie di stampare e distribuire i suddetti aggiornamenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia (www.ansf.it).

Firenze,

IL DIRETTORE
(ing. Alberto Chiovelli)